


Pec Direzione

Da: progetti.risanamentoambientale <progetti.risanamentoambientale@pec.syndial.it>
Inviato: lunedì 18 maggio 2015 19:27
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Cc: Gianluca D'Aquila; fabio colasanti; daniela mucchi
Oggetto: DS 057 -Autorizzazione integrata ambientale statale prot. DVA-DEC-2012-0000334
-Comunicazione modifica non sostanziale
Allegati: DS 057 -Assemini.zip

In allegato si trasmette documentazione relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

syndial S.p.A.


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
E.prot DVA - 2015 - 0013413 del 19/05/2015





syndial

attività diversificate

Sito di Assemini
Località Macchiareddu
09032 Assemini (Cagliari)
Tel. 0702479.1 Telefax 0702479.710
Casella Postale 502 - 09124 Cagliari
syndial.com

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Via C. Colombo, 44
00147 Roma
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

Spett.le
Provincia di Cagliari
protocollo@pec.provincia.cagliari.it
ecologia@pec.provincia.cagliari.it

p.c.

Spett.le
ISPRA
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
ARPA Sardegna
dts@pec.arpa.sardegna.it
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Spett.le
Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Cagliari
prot.procuracagliari@ggiustiziacert.it

Assemini, 18.05.2015
Prot. DS/057/15/GD



syndial spa

Sede Legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Boldrini, 1
capitale deliberato euro 421.947.684,55
capitale sottoscritto e versato euro 421.947.056,50
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano 09702540155
R.E.A. Milano n. 1309478
Società Soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.

bfm



syndial
attività diversificate

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale statale prot. DVA-DEC-2012-0000334 rilasciata in data 3/7/2012 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Visita Ispettiva ISPRA – Diffida in materia di depositi temporanei a pie' opera - Comunicazione di modifica non sostanziale.

Con la presente si produce la Comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 in coerenza con l'esito della visita ispettiva ISPRA del 02/12/2014 e del 04/12/2014 (Prot. DVA-2015-0002055 del 23/01/2015).

L'attività di decommissioning che genera gli accumuli di materiali da demolizione a pie' d'impianto è svolta nell'ambito di gestione della scrivente società.

Con tale richiesta di modifica non sostanziale – sempre che codesta Provincia la ritenga pertinente con l'emanando provvedimento di AIA provinciale – la scrivente società richiede la non applicabilità di specifiche prescrizioni AIA relativamente alle attività di deposito temporaneo a piè d'opera, in particolare relativamente alle attività di smantellamento e demolizione degli impianti inattivi, come dettagliato nel documento tecnico allegato.

Cordiali saluti

syndial spa
Interventi e Impianti di Risanamento Ambientale
Program Manager
Ing. Gianluca D'Aquila





syndial

Sito di Assemini (CA)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Non applicabilità di specifiche prescrizioni AIA relativamente alle attività di deposito temporaneo a piè d'opera

Maggio 2015



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

INDICE

1	Premessa	4
2	Elementi identificativi	6
3	Descrizioni della modifica proposta	8
3.1	Introduzione	8
3.2	Motivazioni della modifica	9
3.3	Modalità di smantellamento e demolizione degli impianti inattivi.....	11
3.3.1	Attività preliminari.....	11
3.3.2	Sezionamento dell'impianto.....	13
3.3.3	Bonifica amianto.....	13
3.3.4	Bonifica impianto.....	14
3.3.5	Demolizione.....	15
3.3.6	Ripristino e restituzione delle aree.....	16
3.4	Modalità di gestione dei rifiuti	17
3.4.1	Procedure ed Istruzioni operative di riferimento	17
3.4.2	Logistica dei rifiuti di stabilimento	18
3.4.3	Pianificazione e gestione rifiuti dalle attività di smantellamento e demolizione	20
3.4.4	Modalità di gestione dei depositi a piè d'opera	23
4	Variazioni Schede ed AIA in vigore	25
4.1	Informazioni generali (Variazione Scheda 1 e relativi allegati)	25
4.2	Dati e notizie sul complesso IPPC da autorizzare (Variazione Scheda 4 e relativi allegati)	25
4.3	Effetti Ambientali (Variazione Scheda 3 e relativi allegati)	29
4.4	Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio (Variazione Scheda 5 e relativi allegati).....	29
5.	Non sostanzialità della modifica	30
6.	Cronoprogramma degli interventi	31
7.	Proposta di risoluzione della diffida	32



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

INDICE ALLEGATI

- Allegato 1** Attestazione di versamento della tariffa istruttoria
- Allegato 2** Planimetrie delle aree di deposito temporaneo di rifiuti citate in AIA
- Allegato 3** Planimetrie dei punti di caratterizzazione ex prescrizione c) - aree ex Impianto AN2 e ex Impianto Starlene



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

1 Premessa

La società syndial S.p.a. di Assemini (syndial) è attualmente autorizzata all'esercizio delle attività svolte nel sito di Assemini mediante Autorizzazione Integrata Ambientale statale prot. DVA-DEC-2012-0000334 rilasciata in data 03/07/2012.

Negli anni successivi al rilascio dell'AIA il sito produttivo è stato soggetto a una complessa attività di riqualificazione, avvenuta in più step, e non ancora conclusa. In particolare sono state successivamente inoltrate al MATTM le seguenti comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. inerenti le attività di riqualificazione:

- Istanza di modifica non sostanziale ad AIA *“Riqualificazione del sito di Assemini consistente in modifiche impiantistiche per l'impianto Elettrolisi, l'impianto TAF e fermata dell'impianto Dicloroetano e del Termodistruttore”* in data 13/05/2013 (prot. AMSI/79/FP/RD/gi/013).
- Istanza di modifica non sostanziale ad AIA *“Interventi di adeguamento ai servizi di stabilimento conseguenti la riqualificazione del sito di Assemini”* in data 09/08/2013 (prot. AMSI/145/FP/RD/gi/013).
- Istanza di modifica non sostanziale ad AIA *“Installazione di due nuovi generatori di Idrogeno”* in data 03/03/2014 (prot. AMSI/019/FP/RD/gi/014).
- Istanza di modifica non sostanziale ad AIA *“Ulteriori interventi di adeguamento ai servizi di stabilimento conseguenti la riqualificazione del sito di Assemini”* in data 07/07/2014 (prot. AMSI/72/FP/RD/lc/014).
- Istanza di modifica non sostanziale ad AIA *“Assetto definitivo caldaie mobili di stabilimento”* in data 05/08/2014 (Prot. DIRE/123/FP/RD/el/014).
- Istanza di modifica non sostanziale ad AIA *“Interventi di riqualificazione del sito di Assemini Step2”* in data 23/10/2014 (Prot AMSI/129/FP/RD/lc/014).
- Istanza di modifica non sostanziale ad AIA *“Modifica gestionale delle aree di deposito temporaneo di rifiuti”* in data 18/11/2014 (Prot AMSI/141/FP/RD/lc/014).

A seguito della intervenuta riduzione delle capacità produttive del complesso IPPC a valori inferiori alle soglie previste all'all.XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilevata dalla competente commissione del Ministero dell'ambiente e del territorio (parere istruttorio allegato alla nota CIPPC-00-2014-0001726 del 10/10/2014) la Provincia di Cagliari è stata individuata quale competente per le attività svolte nel sito.

A seguito della modifica dell'assetto societario, a decorrere dal 01/01/2015, syndial ha trasferito le attività denominate *“Ciclo Cloro e Derivati”*, attualmente ricompreso nel decreto AIA citato, alla società ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a. (Conti Vecchi).



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

In risposta alla richiesta della Provincia di Cagliari (Prot. 15283 USECPC del 18/03/2015), in data 22/04/2015 (prot. AMSI/156/FP/RD/el/2015) i due Gestori, syndial e Conti Vecchi, hanno fornito i fondamentali elementi conoscitivi del complesso produttivo nel suo attuale assetto produttivo autorizzato, definendo inoltre la perimetrazione delle attività delle due società, Conti Vecchi e syndial: ciò allo scopo di fornire un quadro chiaro delle competenze dei rispettivi Gestori nell'ottica di mantenere, in sede di riesame dell'Ente, un unico provvedimento di AIA per tutto il sito di Assemini.

In particolare, le attività syndial saranno soggette al rilascio di un AIA di competenza Provinciale in quanto attività tecnicamente connesse all'attività 4.2 "*Produzione prodotti chimici inorganici di base (cloro, soda, acido cloridrico)*" svolta da Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.

Fra le attività che syndial risulta compresa quella di smantellamento e demolizione degli impianti inattivi.

A seguito della visita ispettiva ISPRA del 02/12/2014 e del 04/12/2014 e del relativo esito (Prot. DVA-2015-0002055 del 23/01/2015) syndial desidera richiedere la non applicabilità di specifiche prescrizioni AIA relativamente alle attività di deposito temporaneo a piè d'opera, in particolare relativamente alle attività di smantellamento e demolizione degli impianti inattivi, come dettagliato nel presente documento.

Il presente documento viene redatto a supporto della comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La presente istanza è stata redatta in conformità ai contenuti minimi definiti dalla Circolare del MATTM del 19/12/2011 "*Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alla Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate – chiarimenti*".

In **Allegato 1** si riporta l'attestazione di versamento della tariffa istruttoria prevista dal D.M. 24 aprile 2008 (art. 2, comma 5 del D.Lgs. 152/2006) in caso di istanza di modifica non sostanziale.



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

2 Elementi identificativi

L'area su cui sorge lo Stabilimento syndial di Assemini (CA) – nel seguito Stabilimento – è inserita nell'area industriale di Macchiareddu, compresa nella più ampia Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, quest'ultima gestita dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP).

Nella tabella seguente si riporta la scheda identificativa della società syndial.

Denominazione dell'impianto	syndial S.p.A. – Attività Diversificate – Stabilimento di Assemini (CA)
Indirizzo sede operativa	Zona Industriale di Macchiareddu CACIP – Assemini (CA)
Gestore dell'impianto	Ing. Francesco Misuraca
Rappresentante legale	Ing. Giovanni Milani
Referente IPPC	Ing. Luciano Raffaele
Tipo di Impianto	Impianto Chimico
Codice attività IPPC	Attività tecnicamente connesse all'attività 4.2 "Produzione prodotti chimici inorganici di base (cloro, soda, acido cloridrico)" svolta da Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.
Modifica richiesta	Non applicabilità di specifiche prescrizioni AIA relativamente alle attività di deposito temporaneo a piè d'opera

Tabella 1 – Elementi identificativi syndial

Nella seguente figura viene riportata la visione complessiva delle aree occupate; in particolare sono evidenziate:

- stabilimento produttivo suddiviso fra le attività delle due società coinsediate, syndial e Conti Vecchi;
- Saline Conti Vecchi ed annessi fabbricati (mensa, uffici, etc.) gestiti da Conti Vecchi;
- Deposito costiero (alcuni stoccaggi dedicati alle attività ambientali sono di proprietà di syndial).

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Figura 1 – Inquadramento delle aree di competenza

Per la suddivisione di competenza sulle aree del sito si rimanda alla relazione tecnica, trasmessa in data 22/04/2015 (Prot. AMSI/156/FP/RD/el/2015), ed ai relativi allegati.



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

3 Descrizioni della modifica proposta

3.1 Introduzione

Nelle date 2 e 4 dicembre 2014 il Gruppo Ispettivo ISPRA (nel seguito ISPRA) ha condotto una visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-dociès del D.Lgs. 152/2006, il cui esito è stato riportato nel verbale prot. n. 3123 del 22/01/2015, del quale si riportano estratti nel seguito.

ISPRA ha preso visione dello stato di avanzamento delle attività di dismissione degli impianti Step IV, relativa agli impianti: Acrilonitrile 2 (AN2), Starlene, reattore ossiclorurazione e fabbricato ex Sala celle a mercurio, ed in particolare l'attenzione è stata posta ai depositi temporanei di rifiuti dei cantieri di demolizione.

ISPRA ha segnalato la parziale non ottemperanza relativamente alle indicazioni stabilite in AIA in merito alle dotazioni strutturali dei depositi temporanei di cantiere; in particolare *"la prescrizione par. 9.9, pag. 198, punto g) del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) statuisce che il deposito temporaneo dei rifiuti debba avere <impermeabilizzazione delle aree, venga impedito il contatto tra rifiuti ed acque meteoriche, vengano realizzate le aree di scolo con canalette di raccolta e trasporto delle acque meteoriche verso le specifiche sezioni di trattamento>".*

Ad esito della visita ispettiva, nel verbale citato, ISPRA accerta *"2) per l'area di deposito temporaneo del cantiere Step IV, in relazione ai depositi contenenti i seguenti rifiuti solidi CER 170405, CER 170402 e CER 170904 [...], la violazione della prescrizione dell'AIA riportata nel par. 9.9 di pag. 198 al punto g) del PIC".*

Conseguentemente ISPRA, ai sensi dell'art. 29-dociès comma 6, nel verbale citato, propone all'Autorità Competente di *"diffida il Gestore affinché, entro 60 giorni dalla ricezione della diffida:*

- a) trasmetta una planimetria aggiornata ad ogni variazione che intervenga, dal ricevimento della presente nota, nella disposizione dei depositi costituenti il deposito temporanei di cantiere;*
- b) adegui la gestione del deposito temporaneo di cantiere Step IV a quanto prescritto in AIA. Nel caso il Gestore impossibile tecnicamente gestire i depositi nella modalità prescritta dall'AIA, dovrà presentare istanza di modifica all'Autorità Competente per ottenere l'eventuale variazione della prescrizione stessa;*
- c) nel caso in cui il Gestore voglia richiedere la modifica della prescrizione sui depositi temporanei dovrà, fino alla emanazione del nuovo Atto autorizzativo, eseguire, ad ogni cessazione dell'utilizzo delle aree impiegate come deposito di rifiuti, la caratterizzazione dei suoli [...]"*.

La nota ISPRA è stata protocollata dal Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e autorizzazioni ambientali (MATTM nel seguito) con E.prot. DVA-2015-0002055 del 23/01/2015).



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Con U.prot. DVA-2015-0007286 del 16/03/2015, MATTM ha comunicato a syndial la citata nota ISPRA prot. n. 3123 del 22/01/2015, dove MATTM *“diffida codesta Società, ai sensi dell’art. 29-docies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella nota del 22/01/2015, prot. 3123, in relazione alle violazioni di cui al punto 2, nei tempi proposti da ISPRA,. Da intendersi decorrenti dalla ricezione della presente. Ciò nel caso in cui il Gestore dovesse confermare che il deposito temporanei Step IV è disciplinato dall’AIA. In caso contrario si invita codesta Società a fornire [...], entro il medesimo termine, il titolo sulla base del quale esercisce il suddetto deposito temporaneo”*.

Nella stessa nota, MATTM comunica che *“in riscontro ad uno specifico quesito posto dalla scrivente, con la successiva nota del 19/02/2015, prot. 8057, ISPRA ha precisato che [...] il deposito temporaneo di cantiere è stato presentato dallo stesso Gestore come autorizzato con decreto prot. DVA-DEC-2012-0000334 del 03/07/2012”*.

Nella nota prot. 8057 citata, ISPRA segnala che *“l’Autorità Competente potrà valutare, nell’eventualità di riesame dell’AIA, se quanto proposto nella nota ISPRA [prot. 3123 del 22/01/2015], possa essere riconfermato anche in sede istruttoria, per le modalità più opportune sia di gestione sia di controllo delle aree utilizzate come deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione”*.

La comunicazione MATTM U.prot. DVA-2015-0007286 del 16/03/2015 è stata ricevuta da syndial in data 19/03/2015, pertanto il termine previsto dalla diffida di cui sopra risulta essere il 18/05/2015.

3.2 Motivazioni della modifica

Le attività syndial di smantellamento e demolizione degli impianti inattivi dello stabilimento di Assemini vengono svolte in accordo con le disposizioni e i requisiti richiesti dal decreto AIA vigente.

Le aree di stoccaggio rifiuti prodotti dalle attività di smantellamento di apparecchiature e strutture non più esercite, attivate congiuntamente al cantiere stesso, possono essere suddivise nelle due seguenti tipologie gestionali:

- deposito temporaneo di cantiere, in cui sono stoccati i rifiuti prodotti dall’attività di cantiere, selezionati e suddivisi nelle rispettive categorie di rifiuto;
- deposito temporaneo a piè d’opera, interno all’area oggetto dell’attività di demolizione, costituito da rifiuti ingombranti che, per la loro natura, non sono facilmente movimentabili prima della presa in carico per l’invio al recupero/smaltimento.

Per quanto concerne i depositi temporanei di cantiere, questi sono gestiti in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 9.9 del Parere Istruttoria Conclusivo del decreto AIA vigente.

Analogamente, i depositi temporanei a piè d’opera sono gestiti in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 9.9 del Parere Istruttoria Conclusivo del decreto AIA vigente, ad eccezione di alcune prescrizioni tecniche non applicabili o non pertinenti.



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

In particolare, risulta non applicabile la prescrizione g) sottorichiamata, come evidenziato nel corso della visita ispettiva ISPRA di cui all'Introduzione:

g) Qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di stoccaggio o di deposito temporaneo potrà essere conseguita purché venga realizzata l'impermeabilizzazione delle aree, venga impedito di contatto tra rifiuti e acque meteoriche, vengano realizzate le aree di scolo con canalette di raccolta e trasporto delle acque meteoriche di dilavamento verso le specifiche sezioni di trattamento acque.

Con l'obiettivo di motivare tecnicamente la non applicabilità della sopracitata prescrizione per il deposito temporaneo a piè d'opera, di seguito sono descritte le modalità di smantellamento e demolizione adottate da syndial, nonché le misure tecniche impiegate nella gestione dei rifiuti all'interno del sito, ed in particolare nelle aree dei cantieri di demolizione, adatte al fine di rendere minime le interazioni con l'ambiente delle attività di stoccaggio temporaneo di rifiuti.

Per quanto premesso, syndial desidera richiedere la non applicabilità di specifiche prescrizioni AIA relativamente alle attività di deposito temporaneo a piè d'opera, in particolare relativamente alle attività di smantellamento e demolizione degli impianti inattivi, e pertanto presenta la relativa domanda di modifica non sostanziale dell'AIA (art. 5, comma 1, lettera l-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).



3.3 Modalità di smantellamento e demolizione degli impianti inattivi

Le attività di smantellamento e demolizione sono dettagliate da syndial in un **progetto esecutivo integrato** che comprende tutte le fasi, dalla predisposizione del cantiere fino al ripristino delle aree.

Quale esempio pratico, si fa riferimento al “*Progetto esecutivo per la bonifica e demolizione dell’impianto inattivo Starlene Step 4*”, che si compone delle seguenti sezioni:

- Premessa e scopo del lavoro
- Quadro di riferimento normativo e documentale
- Inquadramento del sito e caratteristiche dell’impianto
- Descrizione delle fasi di lavoro:
 - Attività preliminari
 - Sezionamento impianto
 - Bonifica amianto
 - Bonifica impianto
 - Demolizione
 - Ripristino e restituzione delle aree
- Piano di gestione rifiuti
- Prescrizioni e disposizioni
- Programma lavori
- Allegati tecnici

Di seguito si esplicita la sezione “*Descrizione delle fasi di lavoro*”.

3.3.1 Attività preliminari

Preliminarmente alle operazioni di bonifica impianti e demolizione sono condotte una serie di attività preparatorie, quali le seguenti:

- ricognizione generale sull’impianto;
- presa in consegna dell’impianto da dismettere e delle rispettive aree di pertinenza;
- emissione verbale d’inizio lavori;
- elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e relativa documentazione prevista, sulla base di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

- elaborazione di un Piano di Lavoro dettagliato ed operativo per le attività di *“Bonifica, demolizione e movimentazione dei rifiuti all’interno dello stabilimento”*, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure esistenti all’interno dello Stabilimento;
- verifica della mappatura ambientale dei materiali contenenti amianto (MCA) e dei materiali contenenti fibre minerali artificiali (MMMMF) e fibre di vetro artificiali (MMVF), ed elaborazione del Piano di Lavoro Amianto, in accordo alla normativa vigente ¹, previa verifica ed approvazione da parte dell’Autorità Competente;
- esiti della caratterizzazione radiometrica;
- esecuzione dei monitoraggi ambientali e controlli analitici a supporto della mappatura di cui sopra e per una verifica della stato di contaminazione delle aree di lavoro;
- predisposizione e presentazione delle autorizzazioni di legge per l’utilizzo eventuale degli impianti mobili di smaltimento / recupero dei rifiuti ²;
- verifica idoneità del personale ad operare in presenza di sostanze tossiche e/o infiammabili;
- installazione ed organizzazione del cantiere, delimitazione delle aree di intervento, servizi per il personale, approvvigionamento idrico, autorizzazioni e quanto necessario per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni di sicurezza e delle procedure di Stabilimento;
- individuazione ed allestimento delle aree destinate al deposito temporaneo di cantiere dei materiali di risulta e dei materiali contenenti amianto;
- esecuzione dell’analisi di rischio incendio per ciascun deposito temporaneo di cantiere, ed elaborazione del relativo documento di valutazione del rischio incendio ³;
- messa in sicurezza preliminare di tutte le opere, apparecchiature e componenti degli impianti, verifiche strutturali, pulizia delle aree di lavoro, eventuali ripristini per garantire l’integrità degli impianti funzionali alle operazioni di bonifica;
- preparazione ed allestimento dei ponteggi (protettivi e strutturali) sugli impianti fatiscenti e compromessi strutturalmente;
- classificazione ATEX delle aree da dismettere al fine di prevedere l’utilizzo dei necessari DPI e delle idonee misure di sicurezza.

¹ D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., D.L. 257/2006, L. 257/92, D.M. 06/09/1994, D.M. 14/05/1996.

² Art.8, comma 15, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

³ D.M. 10/03/1998.



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

3.3.2 Sezionamento dell'impianto

Le attività di sezionamento hanno lo scopo di isolare l'area oggetto di demolizione dal resto dello stabilimento; le operazioni in generale consistono in:

- bonifica, isolamento meccanico e sezionamento fisico delle tubazioni ai limiti di batteria;
- isolamento, dalla rete di Stabilimento, della rete fognaria di processo, ai limiti di batteria;
- sezionamento fisico delle linee elettriche in entrata ed in uscita da cabine elettriche e MCC;
- rilocazione di eventuali utenze in esercizio presenti all'interno delle aree soggette a demolizione;
- realizzazione di eventuali nuovi tratti di fognature, nuove linee o quanto altro necessario per consentire la normale prosecuzione delle attività di Stabilimento.

3.3.3 Bonifica amianto

L'attività consiste nella rimozione e gestione dei materiali contenenti amianto e dei materiali in fibra artificiale presenti, nel rispetto delle procedure e del Piano di Lavoro Amianto, quest'ultimo redatto in accordo a quanto specificato dall'art. 256, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

Le operazioni in generale consistono in:

- individuazione delle aree con presenza di MCA;
- quantitativo amianto presente nell'impianto;
- monitoraggio delle fibre aerodisperse;
- valutazione del rischio;
- protezione dei lavoratori;
- preparazione dell'area di lavoro e del cantiere;
- sistemi di confinamento;
- rimozione dei MCA in matrice friabile;
- rimozione MCA in matrice compatta;
- controlli e monitoraggi ambientali;
- decontaminazione e pulizia delle aree di lavoro;
- restituibilità ambientale.



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

3.3.4 Bonifica impianto

Per bonifica si intende, in questo contesto, l'insieme di operazioni mediante le quale tutti i componenti dell'impianto (apparecchiature, serbatoi, tubazioni, fognature, etc.) sono svuotati, puliti e lavati dai residui delle sostanze che contenevano, al fine di renderli disponibili per le demolizione in condizione di sicurezza e l'eventuale successivo recupero. Generalmente l'attività procede per "aree di lavoro" preventivamente identificate e concordate.

Ove previsto, l'attività di bonifica si completa con la certificazione⁴ "Gas Free", ovvero la condizione in cui viene a trovarsi uno spazio dopo l'asportazione del contenuto e la totale eliminazione dei vapori e dei gas pericolosi (assorbiti e/o adsorbiti nelle strutture e/o nei residui eventualmente presenti) in modo che la sua atmosfera rimanga invariata nel tempo al variare della temperatura e della pressione ambiente.

In questa fase potranno essere utilizzati impianti mobili di smaltimento / recupero dei rifiuti (es. impianto mobile di lavaggio delle apparecchiature con acqua ad alta pressione), precedentemente autorizzati.

Al fine di evitare emissioni nocive, sono adottati appositi ed idonei sistemi di contenimento ed abbattimento (ad esempio unità mobili di lavaggio fumi, a carboni attivi, termica).

Le operazioni di bonifica consistono, per ogni apparecchiatura o circuito, nelle seguenti operazioni generali:

- predisposizione dell'area lavoro;
- svuotamento dei residui, mediante linee di drenaggio verso fusti o big-bag;
- aspirazione dei liquidi residui presenti nel sistema fognario di processo;
- flussaggio con azoto;
- flussaggio con vapore;
- lavaggio con acqua;
- rimozione solidi ed incrostazioni mediante pulizia meccanica.

Le operazioni di svuotamento e travaso di liquidi e solidi è previsto che siano eseguite all'interno di opportuni bacini di contenimento.

Qualora si verificasse uno spandimento di qualsiasi prodotto, si intervenire immediatamente con risorse e mezzi adeguati per le necessarie operazioni di raccolta ed asportazione totale del prodotto fino alle preesistenti condizioni di pulizia dell'area.

Non è consentito il dilavamento della pavimentazione con acqua o altri mezzi per spazzare gli eventuali spandimenti verso i pozzetti del sistema fognario.

Come già anticipato le fogne di processo sono sezionate, mentre le acque meteoriche continuano a confluire nella fogna meteorica generale di stabilimento, che a sua volta confluisce nell'impianto di trattamento acque TAS, a monte dello scarico autorizzato SF1.

⁴ Attestata da un Chimico abilitato con apposita certificazione, in applicazione dell'art. 36, comma 1 lett. e) del DPR 328/2001.



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

3.3.5 Demolizione

Per demolizione si intende lo smantellamento delle strutture metalliche, quali tubazioni, macchine ed apparecchiature, cablaggi, quadri elettrici e opere di carpenteria metallica in genere (scale, piani di servizio, supporti, passerelle) e delle strutture civili.

La demolizione finale di tutte le strutture meccaniche e civili viene avviata dopo aver concluso la bonifica.

Il Piano di Demolizione evidenzia i seguenti aspetti:

- successione dei lavori,
- definizione dei compiti e delle responsabilità,
- misure di sicurezza adottate per i lavori in quota,
- procedure specifiche di demolizione (per tipologia di apparecchiature),
- misure tecniche ed organizzative per la movimentazione di tutti i materiali,
- attrezzature impiegate con la precisa identificazione dei lavoratori specializzati abilitati al loro utilizzo.

Le attività di demolizione impiantistica prevedono le seguenti operazioni generali:

- la demolizione potrà avvenire mediante tecniche di demolizione a freddo, tranne casi particolari in cui si interverrà con tecniche di demolizione a caldo (ossi-acetilenico); in particolare, per il taglio a freddo, dovrà essere previsto l'utilizzo di cesoie idrauliche montate su escavatori (cingolati e/o gommati) e su gru idrauliche d'idoneo sbraccio;
- l'abbattimento delle strutture metalliche dovrà iniziare dalla parte alta delle stesse, proseguendo verso il basso, tenendo il fronte di lavorazione il più pulito possibile da strutture e/o apparecchiature pericolanti, in modo da evitare tassativamente il collasso strutturale o pregiudicare la stabilità delle opere portanti o di collegamento;
- la riduzione volumetrica delle strutture (carpenteria, serbatoi etc.) sarà realizzata in maniera tale da consentirne il trasporto in sagoma alle destinazioni prescelte;
- si faranno avanzare le attrezzature di demolizione man mano che le strutture saranno demolite, provvedendo prima a sgomberare la pista o piazzola di accesso da eventuali materiali d'ingombro che possano pregiudicare la stabilità dei mezzi operativi o l'eventuale via di fuga;
- ove possibile si procederà con l'abbattimento delle apparecchiature più importanti (ad es. colonne, reattori) per caduta controllata: nel caso in cui ciò non fosse possibile, le apparecchiature verranno sezionate e portate a terra per essere demolite in sicurezza; le apparecchiature dovranno essere imbracate e dovranno essere tagliati tutti i punti di sostegno e fissaggio; infine la parti dovranno essere posizionate a terra per una successiva riduzione volumetrica;
- la movimentazione dei materiali risultanti dalle demolizioni all'interno delle aree di cantiere verrà eseguita con pale caricatori, escavatori idraulici muniti di braccio con ragno e/o magneti ed idonei autocarri;



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

- le gru da utilizzare per il sollevamento di pezzi di notevole peso dovranno essere dotate di indicatori di portata al momento del tiro e, per evitare movimento dei carichi sospesi, dovranno essere sempre utilizzate delle corde di guida da terra.
- le tubazioni dovranno essere demolite utilizzando sempre due brache per mantenere le tubazioni stesse in posizione orizzontale riducendo così il rischio di cadute del carico e di eventuali prodotti residui contenuti nelle stesse;
- i materiali risultanti dalla demolizione verranno accatastati per classi omogenee.

Le attività di demolizione di strutture civili prevedono le seguenti operazioni generali:

- la demolizione di tutte le strutture dovrà avvenire mediante l'utilizzo di escavatori idraulici (cingolati e/o gommati) muniti di bracci speciali ed attrezzati con pinze idrauliche frantumatrici o martelloni demolitori;
- l'abbattimento dovrà cominciare dalla parte alta dei manufatti e procedere verso il basso, tenendo il fronte di demolizione il più possibile pulito da elementi pericolanti in modo da non pregiudicare la stabilità strutturale degli stessi manufatti;
- la movimentazione dei materiali risultanti dalle demolizioni all'interno delle aree di cantiere verrà sempre eseguita mediante pale meccaniche e idonei autocarri;
- ove previsto, demolizione di tutte le aste fognarie appartenenti all'impianto.

3.3.6 Ripristino e restituzione delle aree

Concluse tutte le attività di demolizione, si procede al ripristino ed alla profilatura delle aree.

A conclusione di tutte le attività, si provvede allo sgombero completo delle aree occupate dai materiali residui ancora presenti, dalle attrezzature e dai mezzi di cantiere utilizzati e da tutte le installazioni provvisorie non più necessarie.



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

3.4 Modalità di gestione dei rifiuti

3.4.1 Procedure ed Istruzioni operative di riferimento

In stabilimento le attività di pianificazione, logistica e gestione operativa dei rifiuti vengono regolamentate da specifica procedura (**Procedura syndial pro 001** “*Logistica Ambientale: Pianificazione, Logistica e Gestione Operativa dei Rifiuti*”).

Sono in oltre attuate una serie di istruzioni operative di riferimento in merito alle modalità di gestione dei rifiuti di seguito descritte:

- La **Operating Instruction syndial opi 02** “*Progettazione e Pianificazione Smaltimenti*” descrive il processo di progettazione e pianificazione per le attività di trattamento, recupero, smaltimento e trasporto dei rifiuti, in termini di modalità operative ed elaborati prodotti.
- La **Operating Instruction syndial opi 03** “*Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti*” descrive le modalità operative di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti da syndial o da clienti terzi eni nell’ambito dei contratti di mandato o di servizi.
- La **Operating Instruction syndial opi 04** “*Gestione operativa e documentale dei rifiuti*” descrive le modalità di gestione fisica, operativa e documentale dei rifiuti in carico a syndial in conformità alla procedura pro 001 syndial, alla normativa vigente e alle norme di buona pratica con l’obiettivo di minimizzare il potenziale rischio verso l’ambiente e i lavoratori.
- La **Operating Instruction syndial opi 05** “*Programmazione Logistica dei Rifiuti*” descrive modalità operative per la gestione della programmazione logistica dei rifiuti svolta da syndial in conformità alla procedura pro 001 syndial, alla normativa vigente e alle norme di buona pratica con l’obiettivo di minimizzare il potenziale rischio verso l’ambiente e i lavoratori.



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

3.4.2 Logistica dei rifiuti di stabilimento

In accordo con la procedura interna di gestione rifiuti syndial (pro 001 syndial “*Logistica Ambientale: Pianificazione, Logistica e Gestione Operativa dei Rifiuti*”) e con le rispettive specifiche Istruzioni Operative, le attività di gestione, deposito, movimentazione e spedizione rifiuti vengo svolte assicurando la corretta gestione della pianificazione e programmazione logistica.

In particolare la gestione dei rifiuti viene svolta, a livello operativo, dall’unità di Logistica Ambientale (LOGA) syndial. In particolare LOGA si occupa dell’organizzazione logistica dei rifiuti e della gestione operativa dei contratti di trasporto e smaltimento.

L’attività è svolta, in ogni sito syndial, con le seguenti modalità:

- elaborazione delle richieste di trasporto e smaltimento con programmazione settimanale;
- gestione operativa delle convenzioni e dei contratti specifici con i fornitori;
- pianificazione dei conferimenti sugli impianti di destinazione;
- attività di logistica per il trasporto via strada e intermodale;
- trasmissione di report periodici dei costi passivi;
- adempimenti fiscali per la registrazione e conservazione del registro di intermediazione;
- attività di monitoraggio sul trasporto dei rifiuti.

I rifiuti prodotti dalle attività syndial nel sito di Assemini vengono prevalentemente gestiti attraverso l’utilizzo di depositi temporanei. In accordo alle procedure societarie nel sito vengono gestite le seguenti due tipologie di aree di deposito:

1. area di deposito temporaneo centralizzato per particolari tipologie di rifiuti comuni provenienti da più reparti/servizi/cantieri (ad es. rifiuti destinati a recupero, come carta e cartone, imballi e materiali in plastica non utilizzabili, imballi in legno obsoleti, legno da demolizione, rottami ferrosi e non ferrosi, ecc.);
2. aree di deposito temporaneo a limite di batteria di Reparto/Servizio/Cantiere dalla cui attività originano i rifiuti.

Per tutte le suddette tipologie di deposito temporaneo, syndial provvede alla tenuta del Registro di Carico-Scarico, relativo ai rifiuti in deposito, nel rispetto dei limiti temporali e quali-quantitativi ammessi per il deposito e del rispetto delle norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e la relativa etichettatura/cartellonistica.

Nelle due categorie sono compresi i depositi di rifiuti espressamente citati dal decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale di sito: tali depositi sono asserviti alle attività IPPC svolte nello stabilimento.



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

A seguito della suddivisione di competenza sulle aree del sito fra syndial e Conti Vecchi, le aree di deposito temporaneo rifiuti di stabilimento ad oggi di competenza syndial sono di seguito citate (per maggiori dettagli sulla ripartizione delle attività si rimanda alla documentazione trasmessa in data 22/04/2015 (Prot. AMSI/156/FP/RD/el/2015) ed ai relativi allegati).

Area	Denominazione
Deposito temporaneo 3	Deposito temporaneo a servizio degli impianti ausiliari
Deposito temporaneo 8	Deposito temporaneo a servizio dell'impianto TAF

Tabella 2 – Depositi temporanei di rifiuti di stabilimento citati in AIA attualmente di competenza syndial

La posizione di dettaglio di tali depositi temporanei di rifiuti citati in AIA è riportata in **Allegato 2**.

Tali aree sono gestite in accordo alla normativa di riferimento relativa, secondo il criterio temporale, nel rispetto delle condizioni dettate, per tale tipologia di deposito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In particolare inoltre, i depositi espressamente citati dall'autorizzate in AIA (Cfr. Par.4.3.8 Parere istruttorio conclusivo AIA e successive comunicazioni di modifica non sostanziale), sono adeguati alle specifiche prescrizioni riportate nel Paragrafo 9.9 del Parere istruttorio conclusivo allegato al provvedimento autorizzativo.

syndial gestisce inoltre, per le attività di bonifica, smantellamento e demolizione degli impianti dismessi, ulteriori depositi temporanei disposti all'interno delle aree di cantiere in cui si svolge l'attività che da origine al rifiuto. Le modalità di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività sono di seguito dettagliate.



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

3.4.3 Pianificazione e gestione rifiuti dalle attività di smantellamento e demolizione

Per le attività di smantellamento e demolizione syndial gestisce presso il sito di Assemini, oltre ai depositi espressamente citati in AIA, le aree di stoccaggio rifiuti prodotti dalle attività di smantellamento di apparecchiature e strutture non più esercite.

Nello specifico tali aree, rientranti nei depositi disposti ai limiti batteria dei cantieri di bonifica, smantellamento e demolizione, possono essere suddivise in altre due tipologie gestionali:

- deposito temporaneo di cantiere, in cui sono stoccati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere, selezionati e suddivisi nelle rispettive categorie di rifiuto;
- deposito temporaneo a piè d'opera, interno all'area oggetto dell'attività di demolizione, costituito da rifiuti ingombranti che, per la loro natura, non sono facilmente movimentabili prima della presa in carico per l'invio al recupero/smaltimento.

In particolare infatti tutti rifiuti prodotti dalle attività di smaltimenti vengono conferiti nella prima tipologia di area. Nell'ambito della progettazione e pianificazione degli interventi di smantellamento, vengono individuate specifiche aree, limitrofe all'area interessata dalla dismissione, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di smantellamento e demolizione degli impianti inattivi.

In tali aree, a seguito della separazione per tipologia, viene effettuato il deposito per categorie omogenee di rifiuti prodotti dalle operazioni di demolizione, nel rispetto delle relative norme tecniche ed al fine di provvedere alla più adeguata successiva attività di recupero o smaltimento.

La definizione delle aree, la predisposizione delle stesse e le modalità di gestione adottate vengono definite dalle attività di pianificazione dei cantieri all'interno dei progetti esecutivi di bonifica e demolizione attuati.

In particolare la progettazione delle aree di deposito di cantiere è volta alla definizione delle caratteristiche tecniche e dei requisiti specifici di conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo del decreto AIA vigente per il sito di Assemini.

L'unità di Pianificazione Smaltimenti (PISM), unità di riferimento all'interno della attività di Logistica Ambientale all'interno di syndial, provvede, per ciascuna attività di dismissione, alla progettazione e pianificazione delle attività di gestione, recupero e/o smaltimento e trasporto dei rifiuti prodotti dalle specifiche attività.

La pianificazione svolta ha i seguenti obiettivi:

- massimizzare la sostenibilità degli interventi;
- ottimizzare il risk-management nel rispetto delle linee guida societarie;
- identificare le operazioni di recupero e smaltimento ottimizzanti la gestione ambientale ed economica complessiva;



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

- individuare l'impianto di recupero e smaltimento e intermedio e finale e il miglior modo di trasporto;
- tracciare in modo chiaro ed inequivocabile la filiera di recupero/smaltimento individuata.

Le indicazioni di gestione dei rifiuti è documentata internamente negli elaborati tecnici relativi alla gestione dei rifiuti:

- documentazione tecnica di progetto: progetto o parti di esso relative alla gestione dei rifiuti con il grado di dettaglio previsto (preliminare, definitivo, esecutivo);
- specifiche tecniche: relative a gare d'appalto, attività di gestione rifiuti nelle varie fasi previste dal progetto, piani di gestione rifiuti etc.

Tali documenti, per le attività di smantellamento e demolizione, sono prodotti in collaborazione con l'Unità Ingegneria e Tecnologie (INTE), nell'ambito dell'unità Attività di Risanamento Ambientale, e hanno lo scopo di individuare aree, metodologie e responsabilità nella gestione dei rifiuti prodotti.

La documentazione di progetto e le specifiche tecniche per lo svolgimento delle attività di bonifica sono basate sulle indagini effettuate sulle aree oggetto degli interventi. In particolare al fine di definire le operazioni di smantellamento vengono effettuate specifiche campagne di campionamento e analisi dei prodotti e dei materiali residui presenti.

I campioni prelevati tengono conto dei seguenti aspetti:

- importanza della caratterizzazione ai fini della loro classificazione e successiva alienazione, visto che si tratta di prodotti o residui;
- possibilità di effettuare il campionamento in modo agevole e senza alcuna difficoltà operativa, quali smontaggio di apparecchiature, ecc.

Tale attività operativa permette di identificare possibili destinazioni finali di smaltimento dei residui, e determinare tra queste, quella più idonea e di più immediata attuazione.

Sulla base di tali analisi vengono definiti in via preliminare i quantitativi previsti di materiali di risulta dalle attività, suddivisi per materiale e tipologia, e le relative destinazioni specifiche da adottare in fase gestione dei rifiuti:

- indicazioni degli impianti di recupero per i materiali metallici (R4-R13);
- indicazione delle discariche per il rifiuti pericolosi (D1);
- destinazione a piattaforme intermedie di trattamento (D9-D13-D14-D15) e/o termodistruzione (D10-R1).



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Sulla base di tale classificazione preliminare vengono dettagliate le modalità di gestione dei rifiuti da adottare nelle fasi operative, consistenti in:

- caratterizzazione e classificazione mediante scheda descrittiva del rifiuto, l'eventuale scheda ADR, l'omologazione del rifiuto e la documentazione necessaria per il trasporto in mare;
- confezionamento ed etichettatura.

I residui giacenti o producibili a seguito delle bonifiche e degli smantellamenti vengono gestiti tenendo conto delle seguenti indicazioni di preparazione del rifiuto:

- compattazione: in presenza di materiali voluminosi e poco pesanti;
- frantumazione: i materiali solidi di grossa pezzatura, con particolari difficoltà di movimentazione e confezionamento;
- cernita: sono individuate e accumulate separatamente le diverse tipologie di residui che saranno quindi raggruppate per classi omogenee.

La tipologia di confezionamento più adeguata per il trasporto e l'invio a smaltimento dei rifiuti deve essere definita sulla base della destinazione finale del rifiuto e della sua natura chimico-fisica del rifiuto (emissioni gassose, stato fisico, caratteristiche chimico-fisiche).

Nella seguente tabella vengono dettagliate le principali modalità di confezionamento adottate per il deposito dei rifiuti solidi e liquidi:

Tipologia di rifiuto	Modalità di confezionamento
Rifiuto solido	allo stato sfuso in cassoni scarrabili o tipo "open top" opportunamente coperti, se il materiale: <ul style="list-style-type: none">• non produce emissioni gassose o maleodoranti• non rilascia o percola una fase liquida
	in fusti omologati per il trasporto, se il materiale: <ul style="list-style-type: none">• produce emissioni gassose o maleodoranti• rilascia o percola una fase liquida• non dovrà essere inviato in discarica• presenta un elevato potere calorifico in caso di smaltimento per termodistruzione• dovrà essere smaltito presso centri di termodistruzione
	in big-bags eventualmente politenati, se il materiale: <ul style="list-style-type: none">• non produce emissioni gassose o maleodoranti• non rilascia o percola una fase liquida• dovrà essere inviato in discarica (non in un centro di termodistruzione),• non è un liquido
Rifiuto liquido	allo stato sfuso in cisterne scarrabili o autocisterne, se il materiale è già disponibile per il conferimento;
	in fusti omologati per il trasporto, se il materiale: <ul style="list-style-type: none">• presenta un elevato potere calorifico in caso di smaltimento per termodistruzione,• dovrà essere smaltito presso centri esteri di smaltimento,• non sia disponibile nella giusta quantità al carico e invio a smaltimento.

Tabella 3 – Modalità di confezionamento dei rifiuti



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Tutti i rifiuti rimossi, prima di essere caricati sul mezzo di trasporto, sono debitamente muniti dei regolamentari contrassegni d'etichettatura previsti dalla normativa vigente. Come per le tutte le altre attività syndial anche i rifiuti prodotti dalle attività di smantellamento e demolizione sono gestiti adottando il criterio "temporale" per la gestione dei depositi temporanei di cantiere.

3.4.4 Modalità di gestione dei depositi a piè d'opera

L'attività di progettazione e pianificazione degli interventi di demolizione e smantellamento è applicata uniformemente a tutte le previste attività di deposito temporaneo in ciascun cantiere. In determinati casi specifici non risulta però possibile il conferimento del rifiuto al deposito temporaneo di cantiere individuato.

In particolare, come anticipato, per tutti i rifiuti di dimensioni notevoli, per i quali non è possibile una agevole movimentazione per il conferimento all'area di deposito, viene effettuato il deposito a piè d'opera.

In accordo con la documentazione progettuale di ciascun intervento di demolizione, i depositi temporanei a piè d'opera sono gestiti in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo del decreto AIA vigente, ad eccezione di alcune prescrizioni tecniche non pertinenti o non applicabili. In particolare:

- data la natura e le dimensione dei rifiuti stoccati nei depositi temporanei a piè d'opera, risultano non pertinenti le prescrizioni AIA relative allo stoccaggio in contenitori mobili ed a specifiche tipologie di rifiuto, ovvero sono non pertinenti le prescrizioni h7), h8), h9), h10), h11), h12), h13), h14) ed i) di cui al paragrafo 9.9 del Parere Istruttorio conclusivo AIA;
- nella seguente tabella sono esplicitate le considerazioni per cui le prescrizioni g), h4), h5) e h6) di cui al paragrafo 9.9 del Parere Istruttorio conclusivo AIA risultano non applicabili ai depositi temporanei a piè d'opera.



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Prescrizione paragrafo 9.9 PIC AIA	Applicabilità ai depositi temporanei a piè d'opera
“g) Qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di stoccaggio e deposito temporaneo potrà essere conseguita purché venga realizzata l'impermeabilizzazione delle aree, venga impedito il contatto tra rifiuti ed acque meteoriche, vengano realizzate le aree di scolo con canalette di raccolta e trasporto delle acque meteoriche di dilavamento verso le specifiche sezioni di trattamento acque”	Per i depositi temporanei a piè d'opera, data la prevista demolizione e smantellamento, con successivo conferimento, esterno al cantiere, alle specifiche attività di recupero / smaltimento: <ul style="list-style-type: none">• non risulta possibile la movimentazione preliminare dei rifiuti stoccati a piè d'opera con il conferimento ad aree dedicate, in virtù delle relative dimensioni e pesi anche ragguardevoli, senza procedere al loro smantellamento;• non risulta possibile procedere all'impermeabilizzazione delle aree interessate da operazioni di demolizione e movimentazione con mezzi di sollevamento e taglio;• non risulta possibile procedere alla copertura delle aree di stoccaggio in relazione alle dimensioni ed alle movimentazioni necessarie e funzionali alle attività di demolizione.
“h.4) la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti”	Risultano valide le considerazioni sopra riportate
“h.5) i siti di deposito dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (...)”	Risultano valide le considerazioni sopra riportate
“h.6) tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di rifiuti pericolosi devono essere coltate ed inviate alla specifica sezione di trattamento reflui, purché non vi sia contatto tra le acque meteoriche e rifiuti; ad ogni eventuale contatto, derivante da anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuti, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”	Risultano valide le considerazioni sopra riportate

Tabella 4 – Non applicabilità di talune prescrizioni ai depositi temporanei a piè d'opera

Del resto, la mancata applicabilità tecnica delle prescrizioni riportate ai depositi temporanei a piè d'opera non comporta specifiche interazioni con l'ambiente in quanto:

- come precedentemente descritto, le operazioni di demolizione delle apparecchiature avvengono a valle di un processo di bonifica fino alla così detta condizione di “gas free”, la quale certifica l'assenza di sostanze pericolose nei rifiuti stoccati a piè d'opera;
- allo stesso modo, le acque meteoriche che insistono sulle aree di deposito temporaneo a piè d'opera non possono essere contaminate dai rifiuti ivi stoccati;
- in relazione alle dimensioni anche ragguardevoli dei rifiuti presenti nei depositi temporanei a piè d'opera, si evitano i rischi connessi al trasporto interno, evitando così doppie movimentazioni effettivamente non necessarie;
- come ulteriore conseguenza, si riducono i tempi di invio dei rifiuti alle successive attività di recupero.



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

4 Variazioni Schede ed AIA in vigore

In accordo con quanto definito dalla Circolare del MATTM del 19/12/2011 “*Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alla Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate – chiarimenti*”, di seguito si riporta una descrizione delle variazioni richieste a quanto disposto dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale in essere presso lo stabilimento (prot. DVA-DEC-2012-0000334 rilasciata in data 03/07/2012).

La descrizione di tali variazioni verrà impostata seguendo lo schema proposto dalla modulistica AIA della regione Sardegna. In particolare saranno descritte le variazioni:

- rispetto all’assetto attuale come aggiornamenti delle schede 1, 4, e 5 di domanda e dei relativi allegati;
- rispetto agli effetti complessivi in termini di aggiornamento della scheda 3 e relativi allegati.

Verranno inoltre indicate le modifiche previste ai contenuti della Domanda AIA (PIC e PMC) in essere.

4.1 Informazioni generali (Variazione Scheda 1 e relativi allegati)

Non sono attese variazioni in riferimento ai contenuti della Scheda 1 e dei relativi allegati.

In particolare non sono previste variazioni delle capacità produttiva degli impianti, delle capacità autorizzate di deposito preliminare, dell’identificazione delle fasi rilevanti e dei dati identificativi del complesso IPPC.

4.2 Dati e notizie sul complesso IPPC da autorizzare (Variazione Scheda 4 e relativi allegati)

A seguito della modifica proposta non sono attese variazioni nel nuovo assetto in termini di:

- Consumo di materie prime;
- Consumo di risorse idriche;
- Produzione di energia;
- Consumo di energia;
- Combustibili utilizzati;
- Emissioni in atmosfera;
- Scarichi idrici ed Emissioni in acqua;
- Produzione e stoccaggio di rifiuti;
- Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi;
- Rumore.



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Da sottolineare che, gestendo i rifiuti direttamente nei depositi temporanei a piè d'opera, evitando così le doppie movimentazioni, si evitano i rischi connessi al trasporto interno e i consumi di energia con questi connessi.

In riferimento in particolare ai specifici paragrafi del decreto AIA vigente, si rileva quanto segue:

- Nessuna variazione alla descrizione depositi temporanei di stabilimento (a meno di istanze di modifica non sostanziale AIA già presentate da syndial) – par 4.3.8, pagg. 31 – 34;
- Per gli interventi di bonifica / demolizione il Gestore continuerà a comunicare in occasione del report annuale da PMC, la gestione di depositi temporanei dedicati a tali attività specifiche durante l'anno di riferimento del report stesso. A seguire il relativo estratto del PIC – pag.34

Il Gestore dichiara che "in base a particolari esigenze legate sia agli interventi di bonifica/demolizione, sia alla gestione degli impianti produttivi, il numero di depositi temporanei può essere soggetto a variazioni". Il Gestore dichiara altresì che "tale informazione verrà riportata puntualmente nella reportistica annuale".

- I dati forniti dal Gestore al paragrafo 4.11 in merito alla produzione di rifiuti di stabilimento alla capacità produttiva non sono comprensivi, come precisato a pag. 95, delle tipologie di rifiuti riconducibili ad attività di manutenzione o demolizione/bonifica, nessuna variazione prevista a tali dati;
- Le informazioni di cui al paragrafo 4.19 "Piani di smantellamento" continueranno ad essere semestralmente aggiornate da syndial, così come previsto dalla prescrizione al paragrafo 9.13,
- Le informazioni riportate al paragrafo 7.11.1 "Gestione corretta dei rifiuti – MTD di applicabilità generale allo stabilimento" non subiscono variazioni,
- Le informazioni riportate al paragrafo 7.17 "Adeguatezza ripristino del sito alla cessazione delle attività" non subiscono variazioni,
- La prescrizione al paragrafo 9.13 in merito all'obbligo di presentazione semestrale del cronoprogramma degli interventi di dismissione impianti rimane invariata.
- In corrispondenza del capitolo 9, relativo a valori limiti e prescrizioni, al paragrafo 9.9 "Rifiuti" per i depositi temporanei sono indicate una serie di specifiche prescrizioni. In tabella seguente si riporta un prospetto di analisi nel quale si specifica l'applicabilità delle stesse ai depositi temporanei di cantiere a piè d'opera, come precedentemente descritto.



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Prescrizione paragrafo 9.9 PIC AIA	Applicabilità ai depositi temporanei di cantiere a piè d'opera
Il Gestore, per tutte le altre categorie di rifiuto dichiarate, ha la facoltà di avvalersi del <u>deposito temporaneo</u> secondo il criterio temporale, ossia con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, purchè venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera m) al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..	APPLICATA
b.1) Tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto disposta dall'art. 189 dello stesso decreto. Le annotazioni di cui sopra dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il registro dovrà essere tenuto presso lo stesso impianto di produzione e, integrato con i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione rendendolo disponibile in qualunque momento all'Ente per il Controllo qualora ne faccia richiesta.	APPLICATA
b.2) Divieto di miscelazione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in base al quale è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.	APPLICATA
c) Il Gestore, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto produttore/detentore di rifiuti speciali, per quelle categorie di rifiuto messe a deposito in attesa di essere conferite a smaltimento (D15), dovrà eseguire a proprio carico il conferimento a terzi che risultino autorizzati per effettuare le operazioni di smaltimento.	APPLICATA
d) Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il trasporto dovrà essere effettuato da imprese in possesso di regolare autorizzazione e dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore (Gestore) in cui dovranno essere indicati: nome ed indirizzo del produttore/detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istadamento; nome ed indirizzo del destinatario. Una copia del formulario dovrà rimanere presso il Gestore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne copia al Gestore. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi dovranno essere imballati ed etichettati in conformità alle normative vigenti in materia. Per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Valgono inoltre le disposizioni contenute nell'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose "ADR - Accord Dangereuses par Route".	APPLICATA
e) Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Gestore dovrà effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice europeo dei rifiuti (CER) e, comunque, ogni qual volta intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati. Ogni eventuale variazione e/o aggiunta di categorie di rifiuto dovrà opportunamente essere comunicate all'Autorità Competente.	APPLICATA (per rifiuti da cantieri vedi nota PIC – pag.34 per comunicazione)
f) Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere eseguito in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere eseguite secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.	APPLICATA
g) Qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di stoccaggio o di deposito temporaneo potrà essere conseguita purché venga realizzata l'impermeabilizzazione delle aree, venga impedito di contatto tra rifiuti e acque meteoriche, vengano realizzate le aree di scolo con canalette di raccolta e trasporto delle acque meteoriche di dilavamento verso le specifiche sezioni di trattamento acque.	NON APPLICABILE
h.1) le aree di deposito di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;	APPLICATA
h.2) il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;	APPLICATA



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Prescrizione paragrafo 9.9 PIC AIA	Applicabilità ai depositi temporanei di cantiere a piè d'opera
h.3) ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;	APPLICATA
h.4) la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;	NON APPLICABILE
h.5) i siti di deposito dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici; in alternativa i rifiuti pericolosi potranno essere disposti all'interno di big-bags sigillati e dotati di caratteristiche idonee allo scopo.	NON APPLICABILE
h.6) tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito di rifiuti pericolosi devono essere coltate ed inviate alla specifica sezione di impianto di trattamento reflui, purchè non vi sia contatto tra acque meteoriche e rifiuto; ad ogni eventuale contatto, derivante da anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuto, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo le disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;	NON APPLICABILE
h.7) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;	NON PERTINENTE
h.8) i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;	NON PERTINENTE
h.9) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;	NON PERTINENTE
h.10) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di contenitori chiusi;	NON PERTINENTE
h.11) i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;	NON PERTINENTE
h.12) i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;	NON PERTINENTE
h.13) il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996;	NON PERTINENTE
h.14) il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.	NON PERTINENTE
i) Qualora la produzione di rifiuti pericolosi oli esausti, superasse i 300 kg/anno, è fatto obbligo, ai sensi del D.lgs. 95/92 e s.m.i., per il detentore il rispetto delle condizioni ivi riportate. A tal fine il Gestore deve comunicare nelle relazioni periodiche all'AC, le informazioni relative ai dati quantitativi, alla provenienza e all'ubicazione degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento.	NON PERTINENTE
l) Inoltre il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.	APPLICATA

**Istanza di modifica non sostanziale ad AIA**

Prescrizione paragrafo 9.9 PIC AIA	Applicabilità ai depositi temporanei di cantiere a piè d'opera
m) Come specificato successivamente, nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'AC, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate.	APPLICATA
n) Si raccomanda il mantenimento di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi.	APPLICATA
o) Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.	APPLICATA

4.3 Effetti Ambientali (Variazione Scheda 3 e relativi allegati)

Come emerge dall'analisi delle misure di prevenzione messe in atto nella gestione dei depositi temporanei di cantiere a piè d'opera precedentemente descritte, a valle delle modifiche richieste non sono attese alcune variazioni delle interazioni ambientali dello stabilimento, in particolare né sulla componente "suolo, sottosuolo ed acque sotterranee" né sulla componente "acque superficiali".

4.4 Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio (Variazione Scheda 5 e relativi allegati)

L'ultima versione aggiornata del piano è stata emessa il 15/09/2014, e comunicata contestualmente al parere istruttorio delle modifiche presentate al MATTM prot. DVA-2014-0041723 del 18/12/2014.

L'introduzione delle modifiche non comporteranno un adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo. In particolare in merito ai rifiuti, i dati da monitorare di cui al capitolo 5 pagg. 24-25 (monitoraggio mensile e report annuale) continuano ad essere adeguati anche per l'assetto a valle delle modifiche proposte.



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

5. Non sostanzialità della modifica

La modifica AIA consiste nella definizione delle modalità specifiche di gestione dei depositi temporanei a piè d'opera relativi ai cantieri di smantellamento e demolizione, attivi nell'ambito dei progetti di bonifica operati presso lo stabilimento di Assemini.

Tale modifica non comporterà l'introduzione di una nuova attività né la modifica delle attività attualmente svolte e, in termini di effetti sull'ambiente, le interazioni dello stabilimento, a valle delle modifiche proposte, non subiranno quindi modifiche rispetto all'assetto attuale autorizzato.

Le valutazioni effettuate in sede di Istanza AIA, per tutte le interazioni ambientali, risultano rappresentative anche per l'assetto a valle delle modifiche proposte.

In base a quanto sopra riportato la modifica gestionale prevista è configurabile come intervento di modifica non sostanziale dell'assetto autorizzato delle attività syndial nello stabilimento di Assemini poiché, in riferimento a quanto disposto dall'art. 5 comma 1 lettera l-bis):

- la modifica non comporta un potenziamento della capacità produttiva degli impianti IPPC di stabilimento ovvero una variazione delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, non comportando modifiche ai cicli tecnologici svolti nello stabilimento;
- la modifica non comporta effetti significativi e negativi sull'ambiente: gli effetti sull'ambiente delle modalità di gestione dei rifiuti autorizzate dall'AIA possono considerarsi rappresentativi anche per l'assetto a valle della modifica proposta.

Per quanto sopra affermato la modifica proposta è quindi da intendersi come non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

6. Cronoprogramma degli interventi

In accordo con quanto disposto dalla norma (art.29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), il Gestore ha la facoltà di avviare la realizzazione della modifica proposta dopo 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, in mancanza di diverse indicazioni da parte dell'Autorità Competente.



7. Proposta di risoluzione della diffida

Con riferimento a quanto già riportato nell'Introduzione:

- ISPRA, ai sensi dell'art. 29-dociès comma 6, nel verbale prot. n. 3123 del 22/01/2015, propone all'Autorità Competente di *"diffida il Gestore affinché, entro 60 giorni dalla ricezione della diffida:*
 - a) trasmetta una planimetria aggiornata ad ogni variazione che intervenga, dal ricevimento della presente nota, nella disposizione dei depositi costituenti il deposito temporanei di cantiere;*
 - b) adegui la gestione del deposito temporaneo di cantiere Step IV a quanto prescritto in AIA. Nel caso il Gestore valuti impossibile tecnicamente gestire i depositi nella modalità prescritta dall'AIA, dovrà presentare istanza di modifica all'Autorità Competente per ottenere l'eventuale variazione della prescrizione stessa;*
 - c) nel caso in cui il Gestore voglia richiedere la modifica della prescrizione sui depositi temporanei dovrà, fino alla emanazione del nuovo Atto autorizzativo, eseguire, ad ogni cessazione dell'utilizzo delle aree impiegate come deposito di rifiuti, la caratterizzazione dei suoli [...]"*.
- Con U.prot. DVA-2015-0007286 del 16/03/2015, MATTM ha comunicato a syndial la citata nota ISPRA prot. n. 3123 del 22/01/2015, dove MATTM *"diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-dociès, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella nota del 22/01/2015, prot. 3123, in relazione alle violazioni di cui al punto 2, nei tempi proposti da ISPRA, da intendersi decorrenti dalla ricezione della presente. Ciò nel caso in cui il Gestore dovesse confermare che il deposito temporaneo Step IV è disciplinato dall'AIA. In caso contrario si invita codesta Società a fornire [...], entro il medesimo termine, il titolo sulla base del quale esercisce il suddetto deposito temporaneo"*.

La proposta di risoluzione dei contenuti della diffida si basa su quanto sopra esposto in merito alla gestione dei depositi temporanei a piè d'opera. A tal proposito i conseguenti impegni syndial sono i seguenti:

- Si conferma che il deposito temporaneo Step IV continua ad essere disciplinato dall'AIA.
- I depositi temporanei di cantiere continuano ad essere gestiti in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo del decreto AIA vigente.

I depositi temporanei a piè d'opera continueranno ad essere gestiti in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo del decreto AIA vigente, ad eccezione di alcune prescrizioni tecniche non applicabili, in particolare i punti g), h.4), h.5) ed h.6) e di altre non pertinenti, in particolare i punti h7), h8), h9), h10), h11), h12), h13), h14) ed i), di cui al paragrafo 9.9 del Parere Istruttorio conclusivo AIA;



Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

- Fino alla emanazione del nuovo Atto autorizzativo ovvero decorsi i 60 giorni previsti giorni dalla presentazione dell'istanza, eseguirà, ad ogni cessazione dell'utilizzo delle aree impiegate come deposito di rifiuti, la caratterizzazione dei suoli, in accordo alle modalità specificate al punto c) della diffida:
 - c) nel caso in cui il Gestore voglia richiedere la modifica della prescrizione sui depositi temporanei dovrà, fino all'emanazione del nuovo Atto autorizzativo, eseguire, ad ogni cessazione dell'utilizzo delle aree impiegate come deposito rifiuti, la caratterizzazione dei suoli con l'esecuzione di prelievi di terreno su una maglia il cui lato potrà variare da 1 a 20 metri, a seconda del tipo e delle dimensioni del sito. I punti di indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica casuale). Sulla base delle dimensioni del sito si possono fornire le seguenti indicazioni sul numero minimo di prelievi: < 3.000 m²: almeno 3 punti e tra 3.000-15.000 m²: da 4 a 12 punti. I campioni ottenuti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica per i seguenti parametri: metalli, idrocarburi ed inquinanti della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti all'impianto in demolizione. L'elenco di questi ultimi, che di volta in volta cambierà a seconda dell'impianto in dismissione, dovrà essere comunicato a questo Istituto, preventivamente all'avvio delle operazioni di campionamento del suolo. Le analisi effettuate dovranno essere trasmesse a questo Istituto e all'AC.

In **Allegato 3** vengono definiti i punti di campionamento relativamente alle aree ex Impianto AN2 e ex Impianto Starlene.

- Per gli interventi di bonifica / demolizione, il Gestore continuerà a comunicare, in occasione del report annuale da PMC, la gestione di depositi temporanei dedicati a tali attività specifiche durante l'anno di riferimento del report stesso (pagine 34 del PIC).



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Allegato 1

Attestazione di versamento della tariffa istruttoria



Sede legale in Roma,
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Tel. centralino +39 06598.21
www.eni.com

Roma, 05/05/2015

Spett
SYNDIAL
PIAZZA BOLDRINI 1
20097 S. DONATO MILANESE (MI)

Oggetto: **Attestazione di avvenuta esecuzione di operazione di pagamento**

Vi confermiamo che la seguente operazione di pagamento da Voi impartita è stata disposta ed eseguita dalla Banca Incaricata :

Data e numero disposizione : 28/04/2015 1000005 1

Importo accreditato : 2.000,00

Beneficiario: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

IBAN: IT82Q0306904857615201164866

Data accredito beneficiario : 30/04/2015

Causale del pagamento: N.ID. BONIFICO 01150429002GXD

Distinti saluti.

ENI SPA
UN PROCURATORE

eni spa

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)




syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA

Allegato 2

Planimetrie delle aree di deposito temporaneo di rifiuti citate in AIA




- LEGENDA
-  Viabilità trasporto rifiuti
 -  Aree Deposito Temporaneo
 -  Aree Deposito Preliminare

Coordinate baricentri depositi:		
DEP. TEMP. 3	E = 1500176	N = 4342219
DEP. TEMP. 8	E = 1500956	N = 4342224
DEP. PRELIM. 2	E = 1500875	N = 4342822



Istanza di modifica non sostanziale AIA

Allegato 2
Planimetria con ubicazione delle aree di deposito rifiuti



Maggio 2015



syndial

Sito di Assemini (CA)

Istanza di modifica non sostanziale ad AIA


Allegato 3

Planimetrie dei punti di caratterizzazione ex prescrizione c)
aree ex Impianto AN2 e ex Impianto Starlene

16000 mq
12 Punti


3000 mq
4 Punti

43000 mq
30 Punti



LEGENDA

-  AREA PAVIMENTATA
-  AREA DA CARATTERIZZARE EX PRESCRIZIONE C)
-  PUNTO DI CAMPIONAMENTO



PIANTA CHIAVE




eni syndial
Sito di Asseniro (CA)



ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA

Allegato 3a
Planimetria di campionamento
AREA EX IMPIANTO AN2

SCALA 0 10 m

Maggio 2015





LEGENDA

-  AREA PAVIMENTATA
-  AREA DA CARATTERIZZARE EX PRESCRIZIONE C)
-  PUNTO DI CAMPIONAMENTO



PIANTA CHIAVE



ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA

Allegato 3b
Planimetria di campionamento
AREA EX IMPIANTO STARLENE



Maggio 2015